

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 71 con la modificazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Art. 72.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica tre mesi dopo l'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado quando, in seguito a domanda del ministro competente il magistrato competente abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, imporrebbe la perdita del grado;

b) la perdita del grado si effettua con decreto Reale.

(È approvato).

CAPO III.

Del Consiglio di disciplina.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 73.

L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiarerà se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

(È approvato).

Art. 74.

L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se: a) non gli siano stati prima comunicati personalmente o per il tramite della autorità militare che lo ha in forza, gli addebiti mossigli e non sia stato invitato a prender visione degli atti relativi; b) non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissatigli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Il comma b) di quest'articolo così come è stampato, tradisce evidentemente il pensiero, in quanto in tal modo può significare che l'ufficiale non può essere sottoposto al Consiglio di disciplina se non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissati. Ciò che darebbe modo all'ufficiale di sfuggire al Consiglio di disciplina, non presentando le giustificazioni nei termini voluti. Bisognerebbe modificare dicendo: « e se non sia stato invitato a inviare le sue giustificazioni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRECO, *relatore*. Questo articolo è integrale, e il comma B è in funzione del comma A. Tutto l'articolo si riferisce ad una accusa e ad una difesa. È evidente che l'ufficiale non può presentare le sue giustificazioni se non gli sono state prima contestate le imputazioni. Credo quindi che l'articolo possa essere lasciato così come è.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. A me pare che la dizione attuale dell'articolo si presti alla errata interpretazione che ho accennato, poichè il presentare le giustificazioni nei termini fissati, appare condizione indispensabile perchè l'ufficiale sia sottoposto al Consiglio di disciplina.

GRECO, *relatore*. È chiaro che all'ufficiale deve essere contestata l'imputazione; quindi la formula sarebbe: che ha ricevuto l'imputazione e rinunci a dare le sue giustificazioni.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Io propongo che si dica: « e se non sia stato invitato a presentare le sue giustificazioni entro il termine fissato ».

TUMEDEI. Basterebbe dire: non abbia presentato le sue giustificazioni nel termine fissato.

PRESIDENTE. Ma è la stessa cosa!

TUMEDEI. Mi permetta, onorevole Presidente. Quando si prescrive un certo termine, la conseguenza è che la mancata presentazione delle giustificazioni dentro il termine equivale a rinuncia, e autorizza il Consiglio di disciplina a procedere; mentre se non vi fosse il termine, basterebbe non presentare le giustificazioni per impedire il giudizio del Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. In ogni modo la dizione di questo articolo corrisponde a quella che è nella legge generale sullo stato giuridico degli impiegati. Si contesta la colpa e si prescrive un termine per discoltarsi. Dopo compiute queste contestazioni formali, vi è il Consiglio di disciplina. Ora tutto ciò che è